

Ricorso proposto il 22 ottobre 2010 — Bömcke/BEI**(Causa F-105/10)**

(2011/C 30/127)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Eberhard Bömcke (Athus, Belgio) (rappresentante: avv. D. Lagasse)*Convenuta:* Banca europea degli investimenti**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione adottata dal direttore delle risorse umane della convenuta che conferma che il mandato di rappresentanza del personale del ricorrente è scaduto, nonché domanda di risarcimento danni.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione del direttore delle risorse umane della BEI notificata al ricorrente con lettera del 12 ottobre 2010, ricevuta il 15 ottobre 2010;
- Condannare la BEI a risarcire il danno morale causato al ricorrente dalla suddetta decisione ed attribuirgli a questo titolo l'importo di EUR 25 000;
- condannare la BEI alle spese.

Ricorso proposto il 26 ottobre 2010 — Filice e a./Corte di giustizia**(Causa F-108/10)**

(2011/C 30/128)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrenti:* Stefania Filice (Lussemburgo, Lussemburgo) e altri (rappresentanti: avv.ti B. Cortese, C. Cortese e F. Spitaleri)*Convenuta:* Corte di giustizia dell'Unione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento delle decisioni della convenuta, riprese nei fogli paga dei ricorrenti, di limitare l'adeguamento delle loro retribuzioni, a partire dal luglio 2009, ad un aumento dell'1,85 % nell'ambito dell'adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti in base al regolamento del Consiglio (EU, Euratom) 23 dicembre 2009, n. 1296.

Conclusioni dei ricorrenti

- Annullare le decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea risultanti dai loro fogli paga dei mesi di gennaio 2010 e seguenti, nonché nei loro fogli di conguaglio integrativo per l'anno 2009, in quanto applicano un tasso di adeguamento dell'1,85 % invece di un tasso del 3,7 %;
- condannare la Corte di giustizia a rimborsare la differenza tra gli importi delle retribuzioni pagati in applicazione del regolamento n. 1269/09 sino alla data di pronuncia della sentenza nella presente causa e quelli che avrebbero dovuto essere loro versati se l'adeguamento fosse stato calcolato correttamente, maggiorati degli interessi al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento applicabile nei periodi interessati, aumentato di tre punti e mezzo, e ciò a partire dalla data in cui erano dovuti gli importi richiesti in via principale;
- condannare la Corte di giustizia alle spese.

Ricorso proposto il 29 ottobre 2010 — Bernaldo de Quirós/Commissione**(Causa F-111/10)**

(2011/C 30/129)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Belén Bernaldo de Quirós (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: L. Levi, avocat)*Convenuta:* Commissione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione implicita di rigetto della nota della ricorrente con la quale quest'ultima chiede alla convenuta di tutelarla ai sensi dell'art. 22 bis, n. 3, dello Statuto, nonché la domanda di risarcimento dei danni.

Conclusioni della ricorrente

- L'annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda della ricorrente 1° ottobre 2009 e, per quanto necessario, della lettera/decisione dell'IDOC 3 novembre 2009, nonché della lettera del direttore generale della Direzione generale Risorse Umane della Commissione europea 22 marzo 2010;
- l'annullamento, per quanto necessario, della decisione di respingere il suo reclamo, adottata il 3 agosto 2010 e notificata il giorno dopo, 4 agosto 2010.

Di conseguenza:

- che l'APN adotti le misure sollecitate dalla ricorrente nella sua domanda del 1° ottobre 2009;
- che le sia accordata, in particolare, la tutela di cui all'art. 22 bis dello Statuto;
- che gli addebiti formulati contro la ricorrente siano ritirati dalle note del 6 maggio e del 30 settembre 2008 e che sia risarcito il danno subito dalla ricorrente;
- che la Commissione sia condannata alle spese.

- annullare le buste paga mensili dei ricorrenti calcolate in base alla citata decisione, a partire dal gennaio 2010 e per tutti i mesi seguenti, e adozione di nuove buste paga modificate, a partire dal gennaio 2010;
- condannare la Commissione alle spese.

—————

**Ricorso proposto il 12 novembre 2010 — Van Soest/
Commissione**

(Causa F-117/10)

(2011/C 30/131)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Barry Van Soest (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

—————

**Ricorso proposto il 8 novembre 2010 — Jacques Biver e
altri/Commissione**

(Causa F-115/10)

(2011/C 30/130)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Jacques Biver (Bascharage, Lussemburgo) e altri (rappresentante: avv. F. Frabetti)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della Commissione, di considerare determinati aiuti economici di uno Stato membro agli studenti delle scuole superiori come assegni aventi la stessa natura degli assegni di famiglia e di dedurre detti aiuti economici dall'indennità scolastica concessa ai funzionari, genitori di detti studenti.

Conclusioni dei ricorrenti

- annullare la decisione del PMO di Lussemburgo, non comunicata ai ricorrenti, con la quale determinati aiuti economici dello Stato lussemburghese, concessi dal CEDIES agli studenti delle scuole superiori, all'interno del paese o all'estero, saranno d'ora in poi considerati come assegni aventi la stessa natura di quelli corrisposti in forza degli artt. 1, 2 e 3 dell'allegato VII allo Statuto e, in osservanza dell'art. 67, n. 2, verranno dedotti dalle indennità scolastiche concesse ai funzionari, genitori di detti studenti;

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione con cui la Commissione ha posto fine al procedimento di assunzione del ricorrente, vincitore di un concorso e incluso nell'elenco di riserva, per il fatto che non sarebbe titolare di un diploma di insegnamento secondario che dia accesso a studi superiori.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione HRB.2/TV/iu (2010) 6293;
- annullare la decisione HRD.2/AL/db Ares(2010) 511204 che respinge il reclamo del ricorrente contro detta decisione;
- condannare la Commissione alle spese.

—————

**Ricorso proposto il 15 novembre 2010 — Di Tullio/
Commissione**

(Causa F-119/10)

(2011/C 30/132)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Roberto Di Tullio (Rovigo) (rappresentanti: E. Boigelot e S. Woog, avvocati)

Convenuta: Commissione europea